

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 10 maggio 2017

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 28 marzo e proseguito nella seduta del 19 aprile 2017.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) interviene in discussione generale, evidenziando che le opinioni espresse dai senatori Esposito e Mirabelli sulla «finta antimafia» ad Ostia sono sicuramente riconducibili all'esercizio di funzioni parlamentari, atteso che i predetti senatori sono entrambi membri della Commissione antimafia e in quanto tali pienamente legittimati rispetto alle esternazioni oggetto della querela in questione.

Richiama una vicenda analoga, che lo riguarda, relativa ad un procedimento penale attivato nei propri confronti a seguito di esternazioni da lui effettuate in relazione a profili tematici inerenti alla gestione delle misure antimafia da parte del Prefetto di Modena, precisando che tali opinioni sono riconducibili all'esercizio di funzioni parlamentari da lui svolte in qualità di membro della Commissione antimafia. Precisa che continuerà a svolgere secondo coscienza la propria attività di componente della Com-

missione antimafia, sottolineando tuttavia la gravità della situazione determinatasi a seguito dell'attivazione del procedimento penale. Evidenzia che, come avvenuto anche per i senatori Esposito e Mirabelli, sono in corso tentativi di intimidazione rispetto a parlamentari che svolgono le proprie attività in qualità di membri della Commissione antimafia.

Conclude il proprio intervento rilevando che, relativamente ai fatti oggetto del documento in titolo, va riconosciuta ai senatori Esposito e Mirabelli la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore AUGELLO (*CoR*) illustra la propria proposta conclusiva, rilevando preliminarmente che nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 6 marzo 2017, con la quale lo stesso devolve al Senato, ai fini della valutazione della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento penale n. 4756/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP, è specificato che i senatori Esposito e Mirabelli sono iscritti nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa). Sempre nella sopracitata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si chiarisce che la vicenda trae origine da una querela sporta da Andrea Schiavone in relazione ad un commento pubblicato il 9 marzo 2016 sulla rete *Twitter* attraverso gli *account* @orfini, @stefanoesposito, dal seguente titolo: «#Ostia finta antimafia esiste, ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini».

Alla luce di tale prospettazione del Giudice per le indagini preliminari, emerge che l'indagine per diffamazione trae origine dal giudizio espresso nel predetto *tweet* con riferimento al comunicato stampa della Questura di Roma (emesso un'ora prima del *tweet*) in cui si dava atto dell'oscuramento dei profili *Facebook* di sei indagati – dei quali si indicavano soltanto le iniziali – e della pagina *Facebook* dell'associazione «Luna nuova» (della quale il signor Schiavone è un esponente); tale oscuramento era stato disposto per l'avvenuta diffamazione nei confronti della giornalista del quotidiano «La Repubblica» Federica Angeli in quanto, attraverso i suddetti profili *Facebook*, gli indagati avevano messo in atto per oltre un anno e mezzo una campagna denigratoria nei confronti della giornalista offendendola, insultandola e cercando di screditare la sua reputazione e la sua immagine professionale.

Il riferimento implicito del *tweet* sopracitato al comunicato della questura di Roma lascia emergere che nello stesso si considerino l'associazione «Luna nuova» (e gli esponenti della stessa tra i quali, come detto, il querelante signor Schiavone) come attivisti di una «finta antimafia», quindi di un'antimafia solo «a parole», che invece nei fatti opera con metodi illegali «diffamando chi combatte la mafia», con riferimento evidentemente alla giornalista di «La Repubblica» diffamata, secondo l'accusa,

dai predetti soggetti (tra i quali il querelante signor Schiavone), ai quali la Questura di Roma aveva oscurato i profili *Facebook*.

Nella denuncia-querela (allegata agli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria) il querelante ingegner Schiavone sostiene che lo scopo della conferenza stampa sarebbe stato quello di operare un vero attacco politico al MoVimento 5 Stelle utilizzando strumentalmente cittadini impegnati in battaglie a difesa dei beni pubblici.

Nel citare alcuni passaggi della menzionata conferenza stampa, viene riferito in particolare che il senatore Esposito – nel rendere noti per intero nomi e cognomi dei sei indagati che erano apparsi solo con le iniziali nel comunicato della questura – avrebbe tra l'altro annoverato espressamente l'ingegner Schiavone tra i «soggetti, personaggi, detentori di quella che noi ormai da un anno definiamo la finta antimafia di Ostia», nonché tra i «detentori di due associazioni c.d. antimafia, Luna Nuova e I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione», che «hanno provato anche ad essere accreditate come parte civile nel processo Mafia Capitale e sono state escluse dalla Corte» e «il riferimento territoriale del M5S rispetto alle questioni di Ostia».

Il senatore Mirabelli avrebbe peraltro fatto riferimento a «persone che ormai è appurato hanno sostenuto e coperto associazioni e pezzi di informazione che su quel territorio [...] agivano per aiutare la criminalità organizzata a creare un clima di delegittimazione di chi davvero combatteva contro la mafia».

In buona sostanza tali giudizi sono stati ritenuti dal signor Schiavone lesivi della propria reputazione ed hanno dato luogo ad una querela per il reato di diffamazione.

Si precisa che nel predetto atto il signor Schiavone denuncia i senatori Esposito e Mirabelli anche per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, ma tale aspetto non è stato citato nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Dalla documentazione a disposizione della Giunta non risulta quale sia stato l'esito procedurale di tale profilo della denuncia-querela; si può comunque osservare che tale fattispecie criminosa non ha ad oggetto la manifestazione di opinioni del parlamentare e quindi in relazione alla stessa non è prospettabile la guarentigia dell'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Individuata la portata della dichiarazione *extra moenia* (risalente al 9 marzo 2016), occorre analizzare se la stessa sia riconducibile, sul piano del cosiddetto nesso funzionale, alle dichiarazioni *intra moenia*, ossia pronunciate dai predetti senatori in un contesto parlamentare.

Si ricorda a tal proposito che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra

opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Nella seduta della Commissione di inchiesta antimafia n. 122 del 19 novembre 2015 il senatore Esposito sottolineava quanto segue: «Io ho presentato a questa Commissione una relazione su Ostia e ho denunciato la presenza di finte associazioni antimafia sul territorio di Ostia. Ho fatto i nomi e i cognomi» (brano tratto integralmente dal resoconto stenografico della predetta seduta).

La corrispondenza tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* (il *tweet* sopracitato) risulta talmente evidente e palese da rendere superfluo qualsivoglia commento ulteriore circa la sussistenza del primo requisito individuato dalla Consulta, ossia la sostanziale corrispondenza contenutistica tra le due predette dichiarazioni.

Peraltro va rilevato che l'intervento in questione precede di poco più di tre mesi il *tweet* oggetto del procedimento penale e si colloca quindi in un contesto temporale ragionevolmente compatibile con la finalità divulgativa della dichiarazione *extra moenia* e quindi tale da radicare la concreta sussistenza anche del secondo requisito, ossia quello del cosiddetto «legame temporale».

Si rileva poi che nel Doc. n. 668.1 del 9 luglio 2015, a firma del senatore Esposito (e inviato dallo stesso anche al senatore Mirabelli, oltre che alla Presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi) lo stesso, oltre a citare l'associazione «Luna nuova» e ad esprimere una decisa critica dell'operato della stessa, scrive testualmente: «S. (*omissis*), D. (*omissis*) e Schiavone sono molto uniti nell'opera di diffamazione e intimidatoria su Ostia contro chi propone regole e legalità e contro chi non soggiace ai loro ricatti, che si esplicano appunto con delegittimazioni».

Ancora il senatore Esposito scrive nel predetto atto parlamentare: «Schiavone, D. (*omissis*) e S. (*omissis*) godono di una copertura mediatica di cui non fanno loro stessi mistero». Sottolinea inoltre che sussiste «una evidente delegittimazione da parte delle sedicenti associazioni antimafia nei confronti di chiunque tocchi i poteri forti del X Municipio».

Sempre con riferimento a Schiavone e alle attività illegali compiute dallo stesso, il senatore Esposito scrive nell'atto parlamentare in questione: «Stesso trattamento nei confronti della giornalista Federica Angeli che vive sotto scorta per le minacce del clan Spada».

La corrispondenza contenutistica tra dichiarazione *intra moenia* (nella specie il Doc. n. 668.1 del 9 luglio 2015) e dichiarazione *extra moenia* è puntuale e radica in pieno il requisito del nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Va inoltre evidenziato che, nel corso dell'audizione del Presidente dell'associazione «Libera», don Luigi Ciotti, svolta nella seduta della Commissione antimafia n. 129 del 13 gennaio 2016, il senatore Mirabelli è intervenuto affermando quanto segue: «Una delle domande che ci stiamo facendo è quanto oggi l'antimafia rischi di diventare strumento per obiet-

tivi che non le appartengono, come la promozione personale o di gruppo in nome dell'antimafia». Il senatore Mirabelli, nell'affermare che «il rischio è che pezzi di antimafia possano essere utilizzati addirittura dalle stesse mafie e dalle stesse organizzazioni criminali», ha poi così precisato: «Non entro nel merito perché abbiamo fatto questo ragionamento segreto. Tuttavia, quando abbiamo ragionato su Ostia, abbiamo capito che c'è anche questa possibilità e che c'è anche questo rischio». Il senatore Mirabelli ha rinviato quindi ad un «ragionamento segreto»; il riferimento era implicitamente rivolto all'audizione svolta nella seduta della Commissione parlamentare antimafia n. 126 del 14 dicembre 2015, all'epoca sottoposta a regime di «riservatezza» e successivamente desegretata (nella parte relativa al caso *de quo*), con apposita deliberazione adottata nella seduta della Commissione antimafia del 4 maggio 2017. Si può a tal proposito osservare che, dal citato resoconto stenografico della Commissione parlamentare antimafia del 14 dicembre 2015 (si ribadisce, inizialmente riservato e successivamente desegretato), recante il seguito della missione a Ostia del 9 dicembre 2015, risulta come il senatore Mirabelli abbia posto al referente per Roma dell'associazione «Libera», audito in quella sede, una specifica domanda in merito ai nominativi dei personaggi che, secondo quanto da quest'ultimo dichiarato, si stavano occupando, in una serie di *blog*, delle loro vicende in relazione ad Ostia; a tale domanda l'audito ha fatto espresso riferimento – tra gli altri – ad Andrea Schiavone.

La corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni *extra moenia* (del 9 marzo 2016) e dichiarazioni *intra moenia* (del 13 gennaio 2016) appare anche in questo caso plastica e anche il nesso temporale è ravvisabile, precedendo l'intervento in Commissione il *tweet* di un lasso di tempo inferiore ai due mesi.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai senatori Esposito e Mirabelli, in relazione al documento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, in linea con le proprie convinzioni, più volte argomentate presso la Giunta, secondo le quali le opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni e prerogative rientrano nella garanzia costituzionale dell'insindacabilità.

Ad avviso del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) nella vicenda in esame emerge un'attività da parte dell'autorità giudiziaria non del tutto corretta nei confronti del Parlamento, atteso che nella documentazione trasmessa non si ricava con esattezza il capo d'imputazione nei confronti dei senatori interessati, limitandosi il giudice per le indagini preliminari ad

evidenziare esclusivamente la frase con la quale sarebbe stata annunciata la conferenza stampa. Tale elemento di per sé non sarebbe a rigore sufficiente per consentire alla Giunta una valutazione complessiva sul documento in esame, se non tramite una ricostruzione induttiva – nel senso prospettato in modo pregevole dal relatore – tale da includere non solo e non tanto il mero annuncio della conferenza stampa quanto i contenuti della stessa. Per le ragioni esposte, ritenendo che i senatori interessati abbiano espresso opinioni insindacabili, esprimerà un voto a favore della proposta conclusiva del relatore.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) interviene per ricordare che in una precedente seduta aveva segnalato l'esigenza di definire il capo d'imputazione, in primo luogo a tutela dei due senatori interessati affinché fossero chiari i termini dell'accusa nei loro confronti e non residuasse alcun dubbio che potesse inficiare le valutazioni rimesse al Parlamento. La nebulosità del capo d'accusa costituisce, a suo avviso, una grave carenza che l'autorità giudiziaria, con una valutazione più scrupolosa, avrebbe dovuto evitare prima della formale trasmissione degli atti al Senato.

Relativamente alla questione inerente all'individuazione del capo di imputazione, si apre un dibattito nel corso del quale intervengono il senatore BUCCARELLA (*M5S*) e, successivamente, il relatore AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), il quale conferma la propria proposta conclusiva, precedentemente illustrata.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Augello di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico dei senatori Esposito e Mirabelli, concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Augello di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 20,05.